

Condizioni d'assicurazione

Dell'assicurazione responsabilità civile professionale e per imprese

per destinatari della

Fondazione usic

(Edizione 01.01.2023)

Nota

Le condizioni di assicurazione sono state convenute in lingua tedesca tra Zurich e la fondazione usic. In caso di divergenze fa fede la versione tedesca.

Sommario

1 ^A PARTE	5
ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE	5
A. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ASSICURATE	5
Art. 1 Cerchia degli assicurati	5
Art. 2 Società affiliate autonome	5
B. RISCHI ASSICURATI	6
Art. 3 Responsabilità civile assicurata	6
Art. 4 Rischi accessori	7
Art. 5 Pretese reciproche ("cross-liability")	7
Art. 6 Responsabilità civile di privati per viaggi d'affari e di servizio nonché soggiorni fuori sede per motivi di lavoro	8
Art. 7 Consorzi di progettisti	9
7.1 Copertura assicurativa per il destinatario usic	9
7.2 Pretese reciproche di consorzi di progettisti (cross-liability)	9
Art. 8 Responsabilità civile del destinatario usic assicurato in quanto pianificatore generale o appaltatore totale	9
Art. 9 Responsabilità civile in caso di vendita di costruzioni e impianti costruiti a nome proprio	10
Art. 10 Protezione giuridica in caso di procedura penale	10
Art. 11 Assicurazione responsabilità civile del committente	11
Art. 12 Droni e mulicotter	12
Art. 13 Raggi e laser ionizzanti	12
Art. 14 Media e comunicazione in caso di sinistro	12
Art. 15 Danni patrimoniali netti dovuti a violazioni della protezione dei dati	13
Art. 16 Pregiudizi all'ambiente	13
Art. 17 Gestione del sinistro nei limiti della franchigia	13
C. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI COPERTURA (ECCEZIONI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA)	14
Art. 18 Esclusioni e limitazioni di copertura	14
18.1 Attività inusuali	14
18.2 Delitti e crimini commessi intenzionalmente	14
18.3 Danni assunti consapevolmente	14
18.4 Danni dovuti alla mancanza di un'adeguata analisi del terreno	14
18.5 Obblighi contrattuali aggiuntivi assunti	14
18.6 Pene convenzionali e importi forfettari di risarcimento danni	15
18.7 Pretese proprie e di persone vicine	15
18.8 Danni e difetti a costruzioni e impianti propri	15
18.9 Fabbricazione in serie	15
18.10 Sorpasso di stime e preventivi sui costi nonché assunzione di garanzie sui costi	16
18.11 Mancato rispetto di termini	16
18.12 Attività in imprese, consigli d'amministrazione e di fondazioni di terzi	16
18.13 Recesso dal contratto / Cessazione dell'attività	16
18.14 Pretese d'adempimento contrattuali derivanti dal contratto di lavoro	16
18.15 Amianto	16
18.16 Multe, "punitive" o "exemplary damages"	16
18.17 Danni da garanzia (come RC Décennale)	16
18.18 Pretese d'adempimento contrattuali	17
18.19 Consorzi di progettisti	17
18.20 Navi, aerei, oggetti volanti telecomandati (ad es. droni), veicoli a motore	17
18.21 Guerra ed eventi bellici o simili, terrorismo	17
18.22 Altra assicurazione di responsabilità civile per lo stesso progetto	17
D. COPERTURA DI PREVIDENZA	19
Art. 19 Copertura di previdenza in caso di potenziamento dell'attività	19
E. VALIDITÀ TERRITORIALE	19
Art. 20 Principio	19
Art. 21 Estensione a USA/Canada	19
F. VALIDITÀ TEMPORALE	19
Art. 22 Principio dell'insorgenza del danno	19
Art. 23 Sinistro / danno di serie/ Garanzia singola e doppia	19
Art. 24 Copertura assicurativa posteriore alla cessazione dell'assicurazione	19

24.1 Lavori terminati nel corso della durata assicurativa	20
24.2 Lavori non terminati alla fine del rapporto assicurativo	20
24.3 Fallimento di un destinatario usic	20
24.4 Fallimento del contraente	20
G. PRESTAZIONI DELLA ZURICH	20
Art. 25 Consulenza, pagamento di pretese giustificate e difesa da pretese ingiustificate	20
Art. 26 Conferme d'assicurazione	21
Art. 27 Obbligo d'informazione	22
27.1 Informazioni previste per legge	22
27.2 Informazioni sull'andamento dei sinistri	22
Art. 28 Aggiornamenti del contratto collettivo	22
2ª PARTE OBBLIGHI E COMPITI DELLA FONDAZIONE USIC E DEI DESTINATARI USIC	23
A. FONDAZIONE USIC	23
Art. 29 Posizione della Fondazione usic	23
Art. 30 Calcolo dei premi	23
Art. 31 Contributo di frequenza	23
31.1 Principio	23
31.2 Base di calcolo per il rendimento dei sinistri	24
31.3 Rimborso del contributo di frequenza pagato in eccesso	24
31.4 Regolamentazione transitoria	24
Art. 32 Bonus	24
Art. 33 Pagamento dei premi della Fondazione usic	25
Art. 34 Acquisto successivo di somme d'assicurazione	25
Art. 35 Contatto amministrativo con i destinatari usic assicurati	25
B. DESTINATARI USIC	25
a) Obblighi amministrativi	25
Art. 36 Dichiarazione degli onorari	25
Art. 37 Pagamento dei premi	25
b) Franchigia	25
Art. 38 Regolamentazione delle franchigie	25
c) Obblighi generali di comportamento	26
Art. 39 Osservanza delle regole dell'arte di costruire, nonché di direttive e disposizioni	26
Art. 40 Attenzione nella stesura del contratto – assunzione di prove a futura memoria	26
Art. 41 Eliminazione di uno stato pericoloso	26
Art. 42 Conseguenze della violazione degli obblighi	26
d) In caso di sinistro	26
Art. 43 Obbligo di dichiarazione	26
Art. 44 Gestione dei sinistri da parte della Zurich	27
Art. 45 Divieto di gestione autonoma dei sinistri	27
Art. 46 Ricorso a un avvocato	27
Art. 47 Violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'assicurato	27
Art. 48 Trasmissione di pretese contro terzi	28
Art. 49 Regresso (diritto di rivalsa) contro il destinatario usic assicurato	28
Art. 50 Rinuncia all'obiezione per colpa grave	28
3ª PARTE DISPOSIZIONI GENERALI	29
Art. 51 Durata del contratto	29
Art. 52 Nessuna disdetta in caso di sinistro	29
Art. 53 Comunicazioni alla Zurich	29
Art. 54 Foro competente	29
Art. 55 Disposizioni legali	29
Art. 56 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie	29
Art. 57 Clausola errori e omissioni	29
Art. 58 Rinuncia all'obiezione della limitazione della responsabilità	30
4ª PARTE RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DEI PREMI IN BASE ALL'ANDAMENTO DEI SINISTRI	31
Art. 59 Ripartizione delle quote dei premi tra i destinatari usic in base all'andamento dei sinistri (Sistema malus)	31
59.1 Principio	31
59.2 Base di calcolo per il premio malus	31
59.3 Data di fatturazione del premio di malus	32
59.4 Conteggio del premio di malus	32
5ª PARTE ALLEGATO: CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA DI HARDWARE E SOFTWARE	33
Art. C 1 Danni e difetti assicurati	33

Art. C 2 Restrizioni dell'estensione della copertura	33
C 2.1 Rischio di sperimentazione e sviluppo	33
C 2.2 Impossibilità	33
C 2.3 Adempimento del contratto / "Spese che insorgono anche senza la sopravvenienza del sinistro"	33
C 2.4 Salvaguardia carente dei dati	33
C. 2.5 Normale usura di hardware	34
C 2.6 Sorpasso di preventivi, mancato rispetto delle scadenze	34
C 2.7 Diritti d'autore	34
C 2.8 Limitazione per danni a software prodotto dal contraente stesso	34
C 2.9 Danni nell'ambito finanziario	34
C 2.10 Danni nell'ambito dell'aviazione e dei voli spaziali	34
C 2.11 Concessione di licenze	34
C 2.12 Sistemi d'automatizzazione	34
Art. C 3 Obblighi	34
C 3.1 Concetto da realizzare	34
C 3.2 Salvaguardia dei dati	34
C 3.3 Obbligo di redazione di verbali	35
C 3.4 Eliminazione di carenze	35
Art. C 4 Somma d'assicurazione	35
Art. C 5 Premio	35

1^a PARTE ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

A. Persone fisiche e giuridiche assicurate

Art. 1 Cerchia degli assicurati

- 1.1 I destinatari usic affiliati alla Fondazione usic (indipendentemente dalla loro forma giuridica) presso tutti i loro stabilimenti dell'impresa in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (succursali, filiali ecc.).

Nell'ambito del presente contratto collettivo, un destinatario usic è un membro affiliato (assicurato) dell'associazione usic che ha apposto una firma giuridicamente valida alla dichiarazione di adesione all'assicurazione usic.

I destinatari usic sono tenuti a notificare alla Zurich, al più tardi entro la dichiarazione annua susseguente, tutte le acquisizioni ed espansioni successive (incluse le succursali e le filiali) con sede in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

- 1.2 I rappresentanti di un destinatario usic, nonché le persone a cui sono affidate la direzione e la sorveglianza delle mansioni svolte per l'azienda assicurata.

- 1.3 I dipendenti e altro personale ausiliario (in particolare collaboratori indipendenti o disegnatori indipendenti coinvolti, in possesso della relativa formazione tecnica) di un destinatario usic assicurato, nella misura in cui agiscono per conto del destinatario usic assicurato.

Non fanno tuttavia parte del personale ausiliario assicurato le aziende e imprese autonome che lavorano per il destinatario usic assicurato in base a un proprio contratto (subappalto, contratto di subappalto, contratto di fornitura ecc.).

- 1.4 Quando nel seguente testo si parla di destinatari usic o di assicurati, sono sempre intesi tutti gli assicurati summenzionati.

Art. 2 Società affiliate autonome

Le società affiliate giuridicamente indipendenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, di cui un destinatario usic assicurato detiene il capitale almeno al 50%, sono assicurate insieme alla casa madre, a condizione che i relativi onorari vengano esplicitamente dichiarati dalla casa madre. In questi casi i danni che le società assicurate si causano reciprocamente non sono assicurati (danni propri).

Le compagnie in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, alle quali il destinatario usic partecipa con un capitale inferiore al 50%, sono assicurate soltanto se partecipano all'associazione in quanto destinatario usic autonomo e hanno espresso la loro adesione alla Fondazione usic. Fino al disbrigo di tali formalità, si applica la copertura di previdenza ai sensi dell'art. 19.

Nel caso in cui più destinatari usic fondino una società affiliata autonoma in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, si applica la regolamentazione di cui al capoverso 1, a condizione che tutti i destinatari usic detengano complessivamente almeno il 50% del capitale. La dichiarazione degli onorari deve avvenire esplicitamente da parte di uno dei destinatari usic assicurati.

L'assicurazione delle società affiliate estere autonome viene gestita separatamente.

B. Rischi assicurati

Art. 3 Responsabilità civile assicurata

È assicurata la responsabilità civile aziendale delle persone fisiche e giuridiche assicurate che risulta dalle prescrizioni legali in merito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nonché dalle norme SIA, dai contratti standard SIA, dalle norme FIDIC oppure da simili contratti modello.

È pure assicurata la consulenza giuridica ed economica relativa a concetti e progetti d'ingegneria.

È assicurata – nell'ambito delle relative somme di copertura valide – la responsabilità civile per

- **Lesioni corporali:** danni cagionati da omicidio, ferimento o altri danni alla salute di persone.
- **Danni materiali:** danni cagionati da distruzione, danneggiamento o perdita di cose di terzi nella misura in cui queste cose non siano oggetto della prestazione contrattuale, e di conseguenza i relativi danni non rientrino nei danni alle costruzioni. Il pregiudizio del funzionamento di una cosa senza il pregiudizio della sua sostanza non è considerato un danno materiale. Equiparati ai danni materiali sono l'omicidio, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché lo smarrimento di animali.
- **Danni a costruzioni e impianti:** danni a cose di terzi che siano collegati alla prestazione contrattuale del destinatario usuc assicurato, dunque in particolar modo:
 - danni e difetti a costruzioni e impianti di terzi eseguiti in base a lavori di progettazione (inclusi i lavori di misurazione e registrazione di dati) degli assicurati o sotto la loro direzione dei lavori, a prescindere che si tratti di un'opera completa o soltanto di una parte di essa e indipendentemente dalla proprietà reale;
 - danni e difetti a costruzioni e impianti esistenti eseguiti in base a lavori di progettazione (inclusi i lavori di misurazione e registrazione di dati) degli assicurati o sotto la cui direzione dei lavori è eseguita un'attività (p. es. ristrutturazioni, rinnovamenti, supporti, sottofondazioni, sotto-murazione ecc.), a prescindere che si tratti di un'opera completa o soltanto di una parte di essa e indipendentemente dalla proprietà reale;
 - danni e difetti a parti di costruzioni e impianti che in base a lavori di progettazione (inclusi i lavori di misurazione e registrazione di dati) degli assicurati o sotto la loro direzione dei lavori sono stati fabbricati appositamente per una determinata costruzione o per un determinato impianto, per essere successivamente montato in questi;
 - danni conseguenti ai danni e difetti menzionati, quali i danni consecutivi per difetto, le spese accessorie per risanamenti, ecc.;
 - spese e danni che risultano dalle misure prese per scongiurare il verificarsi di un imminente danno assicurato a costruzioni o impianti.
- **Danni patrimoniali veri e propri:** i danni che non sono riconducibili a una lesione corporale, un danno materiale o un danno a costruzioni o impianti.

Restano in ogni caso riservate le esclusioni di copertura e le limitazioni di copertura in base all'art. 18.

Art. 4 Rischi accessori

Nell'ambito del presente contratto collettivo è coperta anche la responsabilità civile del destinatario usic assicurato, relativa a tutti i rischi accessori possibili nella determinata azienda e nel relativo settore di attività, in modo particolare:

- in qualità di proprietario, locatario, affittuario o titolare di un contratto di leasing di terreni (incluse le quote di proprietà per piani e di comproprietà), di locali e impianti, indipendentemente dal fatto che servano o meno al destinatario usic assicurato (rischio di impianto), tuttavia soltanto nella misura in cui la relativa responsabilità civile non sia garantita mediante un'assicurazione della comunità di proprietari per piano o comproprietari (sussidiarietà);
- in qualità di proprietario, locatario, titolare di un contratto di leasing o detentore di biciclette, motociclette, e-bike e veicoli a motore di tutti i generi nella misura in cui per questi non sia prescritta dalla legge un'assicurazione responsabilità civile o non sussista un'assicurazione casco facoltativa (sussidiarietà);
- danni cagionati a oggetti presi in locazione, in leasing o in affitto per i quali è responsabile il destinatario usic assicurato;
- la responsabilità civile per oggetti trasmessi al destinatario usic per l'esecuzione dell'ordine, quali documenti, chiavi, apriporta ecc.;
- la responsabilità civile per lesioni corporali e danni materiali risultanti da attività o dall'esistenza di istituzioni non debitamente indicate quali casse pensione, associazioni sportive e aziendali, manifestazioni aziendali, mense e dalla partecipazione a fiere ed esposizioni.

Rischi informatici

Nel quadro del contratto collettivo è coperta anche la responsabilità civile legale per meri danni patrimoniali:

- a seguito di violazioni della protezione dei dati causate da un attacco hacker compiuto da terzi o da un proprio dipendente ai danni della rete informatica del destinatario usic e che comportano un furto o una pubblicazione di dati;
- in seguito alla trasmissione involontaria di un malware da parte della rete informatica del destinatario usic alla rete di terzi;
- subiti da terzi a seguito della mancata disponibilità della rete informatica del destinatario usic, derivante da un attacco hacker compiuto da un terzo o da un proprio dipendente ai danni della rete informatica del destinatario usic.

I destinatari usic devono ottemperare alle norme sulla protezione dei dati applicabili. Devono inoltre adottare misure volte a proteggere la rete informatica nel corso della durata del contratto (p. es. tramite firewall o software antivirus) e garantire il loro rispetto.

Art. 5 Pretese reciproche (“cross-liability”)

È assicurata la responsabilità civile legale per danni arrecati reciprocamente tra gli assicurati nel contratto collettivo (“cross-liability”), purché le presenti condizioni contrattuali non prevedano nulla di diverso (cfr. art. 2 cpv 1; art. 7.2).

Non sono assicurate:

le pretese di un familiare di un assicurato nei confronti di altri assicurati. Per familiari si intendono: il coniuge, le persone conviventi in un'unione domestica registrata e i parenti in linea ascendente e discendente, nonché le persone conviventi con l'assicurato in comunione domestica.

Art. 6 Responsabilità civile di privati per viaggi d'affari e di servizio nonché soggiorni fuori sede per motivi di lavoro

A complemento dell'art. 1 la copertura assicurativa si estende anche agli assicurati nella loro qualità di privati durante i viaggi d'affari e di servizio nonché durante brevi soggiorni fuori sede per motivi di lavoro (soggiorno comprendente almeno un pernottamento). La presente copertura assicurativa è applicata sussidiariamente a un'eventuale assicurazione responsabilità civile esistente.

La copertura assicurativa sussiste per lesioni corporali e danni materiali ai sensi dell'art. 3, a esclusione tuttavia dei seguenti ambiti di responsabilità:

- responsabilità del detentore di animali;
- responsabilità in qualità di datore di lavoro di personale privato.

Art. 7 Consorzi di progettisti

7.1 Copertura assicurativa per il destinatario usic

La responsabilità civile, menzionata negli articoli 3 e 4, è assicurata pure se il destinatario usic è membro di un consorzio di progettisti (società semplice) composto esclusivamente da destinatari usic, a condizione che tale consorzio non stipuli una specifica assicurazione per l'intero consorzio (sussidiarietà).

Non sono coperte le pretese inerenti al diritto delle società avanzate dai consorziati. Per quanto riguarda tuttavia la responsabilità solidale nei confronti di terzi, vale quanto segue:

- se altri membri del consorzio di progettisti si sono dovuti assumere la parte di responsabilità del destinatario usic nei confronti di terzi ed esercitano pertanto il diritto di regresso nei confronti del destinatario usic, sussiste una copertura assicurativa per queste pretese di regresso;
- nella misura in cui la Zurich, nell'ambito della responsabilità solidale di un destinatario usic, si assume una quota maggiore rispetto a quella del suo destinatario usic assicurato, essa subentra nei suoi diritti contrattuali ed extracontrattuali in merito a regresso e risarcimento danni (compensazione a livello interno).

La copertura assicurativa per il destinatario usic resta altresì in vigore, nel caso in cui il consorzio di progettisti istituisca o incarichi una propria persona giuridica dello svolgimento del mandato comune.

7.2 Pretese reciproche di consorzi di progettisti (cross-liability)

È assicurata la responsabilità civile legale per lesioni corporali e danni materiali che i membri di un'associazione di pianificazione assicurati ai sensi del contratto collettivo si cagionano reciprocamente ("cross liability"), con riserva dell'art. 2, cpv. 1.

Non sono assicurate:

- le pretese reciproche concernenti danni a costruzioni e/o impianti;
- i danni patrimoniali veri e propri;
- le pretese di un familiare di un assicurato nei confronti di altri assicurati. Per familiari si intendono: il coniuge, le persone conviventi in un'unione domestica registrata e i parenti in linea ascendente e discendente, nonché le persone conviventi con l'assicurato in comunione domestica.

Art. 8 Responsabilità civile del destinatario usic assicurato in quanto pianificatore generale o appaltatore totale

Il destinatario usic resta assicurato anche in veste di pianificatore generale o appaltatore totale nonché come fornitore delle relative prestazioni, a condizione che dichiari interamente come onorario soggetto a premio la totalità degli onorari percepiti in qualità di pianificatore generale o le retribuzioni in qualità di appaltatore totale (incluse le prestazioni proprie del destinatario usic).

Il destinatario usic è inteso come

- pianificatore generale, se stipula con un committente un contratto per la progettazione completa (incl. la direzione dei lavori) di una costruzione o di un impianto, oppure di una parte di esso, il quale comprenda sia prestazioni del suo settore specialistico che di altri settori nel campo della progettazione;
- appaltatore totale, se stipula con un committente contemporaneamente un contratto che prevede l'intera progettazione e la completa o parziale esecuzione di un'opera di costruzione o di un impianto.

Per i pianificatori generali la copertura assicurativa si estende anche alle attività che l'assicurato fa eseguire da submandatari, capiprogetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio da lui incaricati.

Per gli appaltatori totali la copertura assicurativa si estende anche alle lesioni corporali e ai danni materiali, se l'assicurato fa eseguire lavori edili (sono considerati tali anche il montaggio e l'installazione) e/o fa fornire cose da terzi da lui incaricati (come imprese edili, artigiani, fornitori).

Per gli appaltatori totali le pretese relative a danni a costruzioni e impianti e/o a danni patrimoniali veri e propri sono assicurate solo nella misura in cui i danni siano riconducibili a errori di progettazione o nella direzione dei lavori (incl. le relative omissioni). Non sono assicurate le pretese derivanti da attività di esecuzione e in particolare da errori nei lavori edili o causati da materiali edili difettosi. Se una pretesa deriva sia da una progettazione difettosa o da errori nella direzione dei lavori sia da errori nelle attività di esecuzione, non sussiste alcuna copertura nella misura in cui l'appaltatore totale possa rivalersi sui terzi esecutori da esso incaricati (come imprese edili, artigiani, fornitori). In tali casi, non sussiste alcuna copertura nemmeno se la rivalsa, possibile in linea di principio dal punto di vista giuridico, fallisce per insolvenza del terzo o per mancato rispetto di formalità da parte dell'appaltatore totale (ad es. per notifica dei vizi effettuata in ritardo).

Nella misura in cui la Zurich fornisce delle prestazioni, essa subentra nei diritti del destinatario usic assicurato nei confronti di subappaltatori e fornitori.

Art. 9 Responsabilità civile in caso di vendita di costruzioni e impianti costruiti a nome proprio

Se il destinatario usic fabbrica costruzioni o impianti a proprio nome per poi rivenderli, si applicano dalla data del trasferimento di proprietà (iscrizione nel registro fondiario) le disposizioni del contratto collettivo analogamente all'art. 3.

I costi complessivi di realizzazione per opere e impianti (comprese le proprie prestazioni del destinatario usic) vanno in questo caso dichiarati interamente come onorario soggetto a premi.

La responsabilità per difetti in base al contratto di compravendita deve poggiare sul codice delle obbligazioni o sulla norma SIA 118 e non può offrire garanzie più estese.

L'assicurazione copre anche le lesioni corporali e i danni materiali di terzi durante il periodo di costruzione.

In questo caso non si applica l'esclusione di cui all'art. 18.8.

Art. 10 Protezione giuridica in caso di procedura penale

In caso di procedura di polizia, penale o amministrativa avviata contro una persona assicurata in relazione a un evento assicurato, la Zurich si accolla i costi derivanti all'assicurato in questione dall'esecuzione della procedura di polizia, penale, amministrativa o disciplinare (ad es. onorari per avvocati, spese processuali e per perizie, indennità alle parti civili), come pure le spese imposte all'assicurato nell'ambito della procedura penale dall'istanza che ha giudicato il caso.

Se sussiste un'ulteriore copertura assicurativa, essa è limitata alla parte di indennità che eccede la somma d'assicurazione dell'altro assicuratore (sussidiariamente; complessivamente tuttavia come massimo la somma d'assicurazione concordata a tale scopo nel presente contratto collettivo).

La Zurich designa di comune accordo con l'assicurato un avvocato per la sua difesa. Se l'assicurato non accetta uno degli avvocati proposti dalla Zurich, è tenuto, a sua volta, a indicare tre nominativi tra cui la Zurich sceglie l'avvocato al quale affidare il mandato. Senza il consenso della Zurich, l'assicurato non è autorizzato ad affidare il mandato ad un avvocato.

La Zurich può rifiutare di farsi carico dei costi per l'adozione di un rimedio giuridico se sulla base degli atti ufficiali ritiene improbabile che il medesimo possa avere successo.

Le indennità processuali e di parte civile attribuite all'assicurato vanno a favore della Zurich fino all'importo delle loro prestazioni, sempre che non rappresentino il rimborso di spese personali dell'assicurato stesso o una ricompensa per servizi da lui prestati.

Obblighi

L'assicurato è tenuto a trasmettere immediatamente alla Zurich tutte le notifiche e disposizioni concernenti la procedura di polizia, amministrativa o penale in corso. Egli ha inoltre l'obbligo di sottomettersi alle disposizioni della Zurich. Qualora l'assicurato adotti misure di propria iniziativa o in contrasto con le disposizioni della Zurich, oppure qualora adotti un rimedio giuridico senza l'espresso consenso della Zurich, lo fa per proprio conto e a proprio rischio. Tuttavia, nel caso in cui sia comprovabile che tali provvedimenti hanno prodotto un risultato sostanzialmente più favorevole, la Zurich rimborsa a posteriori i costi sostenuti nell'ambito della presente copertura.

Art. 11 Assicurazione responsabilità civile del committente

È assicurata la responsabilità civile legale dei destinatari usic assicurati come committenti di opere edilizie il cui prezzo di costruzione non eccede 2 mio. di CHF per danni causati da lavori di demolizione, di movimento terra o di costruzione (valgono come tali anche la progettazione, la direzione o l'esecuzione dei lavori).

Il preventivo (incl. onorari di progettazione, i salari degli artigiani, escl. costi del terreno, tasse e interessi) definisce il prezzo di costruzione.

Oltre alle esclusioni generali non sono assicurate:

- pretese per danni riguardanti progetti edilizi assicurati e il o gli edifici che ne fanno parte, compresi i mobili ivi contenuti e il terreno che ne fa parte;
- pretese risultanti da urti e assestamenti avvenuti senza il verificarsi di un evento straordinario nel quadro dell'andamento previsto dei lavori. Sono invece assicurati danni per fessurazioni e assestamenti risultanti da eventi improvvisi causati dalla negligenza di un partecipante alla costruzione (danni materiali con responsabilità);
- pretese per danni causati dalla diminuzione della produttività o dal prosciugamento di fonti; sono tuttavia coperte le spese necessarie per salvaguardare l'approvvigionamento di acqua potabile altrimenti compromesso;
- pretese legate a siti contaminati e amianto.

Il destinatario usic è tenuto a far sì che gli imprenditori e gli specialisti partecipanti al progetto edilizio (imprenditori e artigiani edili, ingegneri e architetti):

- rispettino le linee guida e le prescrizioni nonché le regole generalmente riconosciute dell'edilizia emanate dalle autorità dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA);
- consultino i piani presso i servizi competenti e si procurino tutte le informazioni atte a ragguagliarli sul tracciato esatto di condutture sotterranee prima dell'inizio dei lavori nel terreno (come lavori di movimento terra, scavo, palificazione, traforo e compressione);
- impieghino, trasformino, depositino, bonifichino ed eliminino sostanze nocive all'ambiente rispettando le disposizioni legali e delle autorità;
- eseguano e garantiscano a regola d'arte la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità.

Art. 12 Droni e multicopter

È assicurata la responsabilità civile legale per danni a persone e cose come detentore o derivante dall'uso di droni con un peso di decollo fino a un massimo di 30 chilogrammi.

Con riserva delle disposizioni specifiche di diritto aereo, non sussiste alcuna somma assicurata se un drone è impiegato senza i certificati e i permessi previsti.

Art. 13 Raggi e laser ionizzanti

È assicurata la responsabilità civile legale derivante da pretese per danni causati da raggi o laser ionizzanti di classe 1, 1M, 1C, 2, 2M, e 3R.

A integrazione delle esclusioni generali non sono assicurate pretese dovute a danni genetici (modifica delle caratteristiche ereditarie).

Art. 14 Media e comunicazione in caso di sinistro

Nell'ambito della presente polizza Zurich si fa carico anche dei costi di un'agenzia di PR (pubbliche relazioni) specializzata, purché

- vi sia un sinistro assicurato,
- sia necessario e adeguato svolgere un'azione di PR,
- l'agenzia di PR sia membro dell'Associazione svizzera delle Agenzie di Relazioni Pubbliche e
- Zurich abbia precedentemente espresso il proprio assenso.

L'assicurato è tenuto a informare tempestivamente Zurich in merito a comunicazioni e richieste dei media.

La presente copertura assicurativa comprende le seguenti prestazioni:

- analisi della situazione e supporto strategico, inclusi
 - analisi della situazione comunicativa iniziale e delle possibili strategie dei gruppi di stakeholder direttamente e/o indirettamente interessati,
 - chiarimento della necessità di un'azione di comunicazione e avvio delle misure immediate necessarie,
- sostegno ad hoc e misure immediate,
 - supporto operativo e redazionale, inclusi
 - esame delle misure e degli strumenti di comunicazione,
 - redazione di discorsi, dichiarazioni, comunicati ecc.,
 - organizzazione e realizzazione di eventi informativi (ad es. informazione ai media),
- supplenza/ufficio stampa, incluse
 - assunzione temporanea della funzione di portavoce,
 - rappresentanza della direzione d'azienda,
- elaborazione successiva, ovvero:
 - valutazione delle misure di comunicazione e dell'eco dei media,
 - raccomandazioni e istruzioni per affrontare future emergenze legate alla comunicazione,
- informazione della parte lesa,
- informazione dei dipendenti.

Oltre alle esclusioni delle CGA non sono assicurate le spese per la notifica, il richiamo o il recupero di oggetti.

Art. 15 Danni patrimoniali netti dovuti a violazioni della protezione dei dati

È assicurata la responsabilità civile legale per danni alle persone dovuti a violazioni delle norme sulla protezione dei dati.

Art. 16 Pregiudizi all'ambiente

Sono assicurate:

- le pretese per lesioni corporali e danni materiali derivati da un pregiudizio da parte dell'ambiente, a condizione che tale pregiudizio da parte dell'ambiente sia la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto.
- Costi delle misure ordinate dalla legge per il ripristino di specie o habitat protetti, nonché per la riparazione dei danni alle acque o ai suoli non di proprietà civile.

Non sono assicurati i danni alle costruzioni e i danni patrimoniali veri e propri derivanti da pregiudizio all'ambiente.

Sono considerati pregiudizio all'ambiente:

- la perturbazione durevole dello stato dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da qualsiasi influenza;
- qualsiasi stato di cose definito come danno all'ambiente in base al diritto applicabile.

Per gli impianti in cui vengono depositate o trasportate materie dannose per il terreno e per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, i prodotti basici e altre sostanze chimiche, il deteriorarsi degli impianti dovuto a corrosione o a perdite è considerato come un evento unico, repentino e imprevisto. Impianti, nel senso di quanto precede, sono le cisterne o recipienti analoghi (vasche, serbatoi ecc., ma non i recipienti mobili) e le condutture (ma non le condutture che sottostanno alla legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) o a una legge estera corrispondente, comprese le installazioni che ne fanno parte).

In ogni caso **non sono assicurati** i pregiudizi all'ambiente in rapporto

- a più azioni di effetto simile che concorrono al pregiudizio all'ambiente (ad es. la penetrazione graduale di sostanze nocive nel suolo, il traboccamento ripetuto di liquidi da recipienti mobili);
- a depositi di rifiuti nonché a inquinamenti del suolo e delle acque esistenti al momento dell'inizio dei lavori di progettazione (siti contaminati);
- a pretese fatte valere negli Stati Uniti e in Canada.

Art. 17 Gestione del sinistro nei limiti della franchigia

Anche se le pretese di risarcimento non superano la franchigia stabilita, Zurich si occupa della gestione del sinistro (ma non il risarcimento relativo a tali pretese). Il presupposto è che le pretese fatte valere ammontino ad almeno CHF 1'000.

La gestione del sinistro avviene in accordo con il destinatario usic assicurato. La gestione del sinistro avviene dagli specialisti interni di sinistro di Zurich. Nel caso in cui vengano sostenuti costi esterni (ad esempio per spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato e di conciliazione nonché spese d'indennità alla parte avversa) il destinatario usic è tenuto a sostenere tali costi personalmente fino alla franchigia concordata. Se tuttavia Zurich anticipa tali costi, il destinatario usic è tenuto a rimborsarli entro 30 giorni su richiesta di Zurich.

C. Esclusioni e limitazioni di copertura (eccezioni dalla copertura assicurativa)

Art. 18 Esclusioni e limitazioni di copertura

Sono esclusi dall'assicurazione:

18.1 Attività inusuali

Le pretese cagionate da attività inusuali del destinatario usic che non hanno alcuna relazione con l'attività ordinaria delle categorie d'attività indicate nel relativo attestato d'assicurazione. Resta riservata la copertura di previdenza (art. 19).

Se la definizione delle singole categorie d'attività viene modificata da un corrispondente accordo tra Zurich e la fondazione usic e se, di conseguenza, le attività precedentemente incluse nella categoria d'attività indicate nell'attestato d'assicurazione del destinatario usic non sono più incluse, la copertura esistente rimarrà in vigore per i progetti in corso e per quelli terminati se il destinatario usic prova di aver iniziato le sue attività per questi progetti prima della modifica della definizione delle categorie d'attività.

È esclusa in modo particolare la responsabilità civile per gli affari finanziari assunti contrattualmente (ricerca di crediti, investimenti finanziari, ecc.) e per la mediazione di contratti assicurativi nonché le relative consulenze.

È altresì esclusa la responsabilità per danni patrimoniali veri e propri cagionati da consulenza e partecipazione alla pianificazione e all'introduzione di sistemi informatici, a condizione che non sussista copertura assicurativa in conformità alla 5ª parte del presente contratto collettivo.

18.2 Delitti e crimini commessi intenzionalmente

La responsabilità civile dell'autore di un crimine o di un delitto commesso intenzionalmente.

18.3 Danni assunti consapevolmente

La responsabilità civile per danni la cui sopravvenienza era da aspettarsi con grande probabilità dai rappresentanti o dalle persone incaricate della gestione o della supervisione del destinatario usic assicurato.

Ciò vale altresì per danni cagionati dalla scelta consapevole di una determinata procedura operativa, finalizzata all'abbassamento dei costi e all'accelerazione dei lavori di costruzione.

18.4 Danni dovuti alla mancanza di un'adeguata analisi del terreno

Le pretese derivanti da danni alle costruzioni, agli impianti e materiali, nonché danni patrimoniali veri e propri a seguito di movimenti del terreno, che sono attribuibili al fatto che il destinatario usic assicurato ha progettato senza un'adeguata analisi del terreno o è responsabile del fatto che sono state omesse misure di sicurezza strutturale, la cui necessità era nota sulla base di analisi del terreno. Un'analisi del terreno non è necessaria, se è possibile rinunciarvi:

- sulla base della situazione esistente oppure
- sulla base di risultati già disponibili di analisi del terreno effettuate per altri oggetti, i quali siano applicabili al progetto di costruzione secondo la valutazione di una persona esperta.

18.5 Obblighi contrattuali aggiuntivi assunti

Le pretese in materia di responsabilità civile accettate in base a un obbligo assunto per contratto, superiore alle prescrizioni legali, al catalogo delle norme SIA, ai contratti standard SIA, alle norme FIDIC oppure ad altri contratti modello simili di istituzioni pubbliche (enti pubblici, quali la Confederazione, i Cantoni e i Comuni).

Non rientrano nella presente esclusione

- la proroga contrattuale del termine di prescrizione fino a un massimo di dieci anni e
- la proroga contrattuale del termine di notifica di difetti fino a un massimo di due anni a decorrere dal collaudo dell'opera.

18.6 Pene convenzionali e importi forfettari di risarcimento danni

Non sono assicurate le pene convenzionali di ogni genere.

Gli importi forfettari di risarcimento danni sono esclusi dalla copertura d'assicurazione nella misura in cui la Zurich è in grado di provare che il danno realmente sopravvenuto e il conseguente risarcimento danni sono inferiori alla somma forfetaria convenuta. In questo caso la copertura d'assicurazione si limita al risarcimento del danno effettivo.

18.7 Pretese proprie e di persone vicine

Pretese del titolare di un destinatario usic assicurato (incl. azionisti, organi formali, rappresentanti e soci) per danni propri subiti. Si considerano danni propri anche le pretese di familiari del titolare nei confronti del suo destinatario usic, nonché nei confronti del suo titolare o correlate al danno del titolare. Per familiari si intendono: il coniuge, le persone conviventi in un'unione domestica registrata e i parenti in linea ascendente e discendente, nonché le persone conviventi con l'assicurato in comunione domestica.

Restano riservate le disposizioni concernenti le pretese reciproche ("cross-liability") secondo l'art. 5.

Sono escluse le pretese tra case madri e società affiliate assicurate.

18.8 Danni e difetti a costruzioni e impianti propri

Le pretese cagionate da danni e difetti a costruzioni e impianti o parti di essi, eseguiti interamente o parzialmente a carico del destinatario usic assicurato, del titolare o dei suoi familiari (ai sensi dell'art. 18.7).

Le pretese cagionate da danni e difetti a costruzioni o parti di esse eseguite interamente o parzialmente a carico di società di persone o persone giuridiche, di cui il destinatario usic, il suo titolare o i suoi familiari detengono una partecipazione superiore al 50% (calcolata in base alla quota di capitale sociale o della quota societaria). L'esclusione interessa la quota percentuale corrispondente alla quota di proprietà del destinatario usic, del suo titolare o dei suoi familiari (ai sensi dell'art. 18.7).

La stessa esclusione si applica altresì ai danni e difetti a costruzioni o parti di esse eseguite su incarico di singole persone, di società di persone o di una persona giuridica che detengono una partecipazione al destinatario usic superiore al 50%.

Tale esclusione non si applica ai casi menzionati all'art. 7.1, ultimo capoverso, e all'articolo 9.

18.9 Fabbricazione in serie

Le pretese derivanti da danni e difetti a costruzioni e impianti (elementi) che sono fabbricati in serie e venduti in base a progetti del destinatario usic, nella misura in cui non sono destinati a una costruzione progettata dall'assicurato.

18.10 Sorpasso di stime e preventivi sui costi nonché assunzione di garanzie sui costi

Sono escluse le pretese derivanti dal sorpasso di stime e preventivi sui costi, nella misura in cui si tratti di spese che sarebbero comunque sopravvenute con l'ordinaria pianificazione e costruzione dell'oggetto. Tale esclusione non fa tuttavia riferimento all'abuso di fiducia ai sensi della prassi usuale del Tribunale federale (differenza tra gli effettivi costi di realizzazione e il valore soggettivo in conformità al contratto).

Nella stessa misura, sono escluse dalla copertura assicurativa le pretese derivanti da garanzie sui costi assunte contrattualmente o limiti di costi vincolanti (indipendentemente dalla loro denominazione), a condizione che non sussista un abuso di fiducia assicurato.

18.11 Mancato rispetto di termini

Le pretese derivanti dal mancato rispetto di termini nella conclusione di lavori, nella misura in cui il superamento dei termini non sia dovuto a un errore di pianificazione o della direzione dei lavori che, in quanto tale, è coperto.

18.12 Attività in imprese, consigli d'amministrazione e di fondazioni di terzi

Pretese derivanti da attività degli assicurati nella qualità di

- membro di consigli di amministrazione o di fondazione oppure di organo che svolge una funzione corrispondente;
- impiegati di imprese terze non assicurate tramite il presente contratto collettivo.

18.13 Recesso dal contratto / Cessazione dell'attività

Pretese derivanti dal recesso intempestivo dal contratto in conformità all'art. 404, cpv. 2 CO nonché pretese causate dalla cessazione dell'attività del destinatario usic assicurato (p. es. in seguito a malattia, infortunio, decesso, fallimento, moratoria concordataria, liquidazione).

18.14 Pretese d'adempimento contrattuali derivanti dal contratto di lavoro

Le pretese contrattuali d'adempimento delle persone assicurate in conformità agli articoli 1.2 e 1.3 in base al contratto di lavoro. Non è tuttavia esclusa la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale causata da lesioni corporali o danni materiali, a condizione che la responsabilità del datore di lavoro non sia esclusa o limitata da disposizioni legali.

18.15 Amianto

Non sono assicurate le pretese per danni causati dall'amianto per le attività classificate nella categoria 6 (categoria speciale).

La Zurich è tuttavia disposta a esaminare delle richieste speciali per la categoria 6 ed eventualmente a offrire una copertura limitata a delle condizioni particolari.

Per le attività indicate nelle categorie da 1 a 5 è invece prevista una copertura assicurativa per le pretese derivanti da danni causati dall'amianto.

18.16 Multe, "punitives" o "exemplary damages"

Le pretese di indennizzi con carattere penale o simile come multe e "punitives" o "exemplary damages".

18.17 Danni da garanzia (come RC Décennale)

Le pretese derivanti da garanzie concernenti costruzioni sulla base di un obbligo d'assicurazione estero, come la RC Décennale in Francia, incluse le conseguenze in termini di responsabilità derivanti dal mancato rispetto di un tale obbligo d'assicurazione da parte di un destinatario usic.

18.18 Pretese d'adempimento contrattuali

Le pretese di adempimento di contratti o, in luogo delle medesime, le pretese di prestazioni compensatrici per mancato o non corretto adempimento di contratti che subentrano al loro posto.

18.19 Consorzi di progettisti

La responsabilità civile derivante dall'esecuzione di lavori nell'ambito di consorzi di progettisti dei quali il destinatario usic fa parte.

Tale esclusione non si applica a:

- consorzi di progettisti composti esclusivamente da destinatari usic (art. 7.1);
- consorzi di progettisti assicurati prima del 1.1.2017;
- la responsabilità civile del destinatario usic se è entrato per errore in un consorzio di progettisti con terzi (non destinatari usic). In tal caso si applicano i sottolimiti indicati nel riepilogo della polizza. Il consorzio di progettisti stesso non è assicurato;
- la responsabilità civile del destinatario usic se può dimostrare di essere entrato in un consorzio di progettisti con terzi (non destinatari usic) prima del 1.1. 2017. In tali casi rimangono validi gli articoli 6.1 e 6.2 dell'edizione 1.1.2015 delle Condizioni di contratto dell'assicurazione responsabilità civile professionale e per imprese per membri della Fondazione usic.

18.20 Navi, aerei, oggetti volanti telecomandati (ad es. droni), veicoli a motore

La responsabilità civile in quanto proprietario, locatario, titolare di un contratto di leasing, detentore o conducente, pilota di navi, aerei, oggetti volanti telecomandati (ad eccezione dei droni fino a un massimo di 30 kg ai sensi dell'art. 12.) e veicoli a motore.

Tale esclusione non si applica ai veicoli a motore secondo l'art. 4 cpv. 2.

18.21 Guerra ed eventi bellici o simili, terrorismo

Le pretese derivanti da danni di qualsiasi tipo, indipendentemente dalle concause, riconducibili direttamente o indirettamente a guerra o operazioni belliche, disordini di qualsiasi tipo o terrorismo.

Per guerra o operazioni belliche si intendono anche invasioni, azioni di guerra (con o senza dichiarazione di guerra), guerre civili, ammutinamenti, ribellioni militari o popolari, insurrezioni, ribellioni, colpi di stato militari o illegali oppure stati di assedio.

Per terrorismo si intende qualsiasi azione violenta o minaccia di uso della violenza volta al raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etici, ideologici o simili. L'azione violenta o la minaccia di uso della violenza è adatta a diffondere paura e terrore tra la popolazione o in parti della popolazione oppure a influenzare un governo, un'istituzione statale o un'organizzazione internazionale.

18.22 Altra assicurazione di responsabilità civile per lo stesso progetto

Pretese di responsabilità civile in relazione a progetti, se per le medesime sussiste una copertura assicurativa separata (p. es. polizza di progetto, polizza cantieri).

Se tuttavia la somma degli onorari calcolata per il relativo progetto è dichiarata completamente dal destinatario usic, sussiste una copertura dell'ammancio dovuto alla differenza delle condizioni e delle somme. Ciò significa:

- il presente contratto garantisce una copertura assicurativa in caso di differenze rispetto alle condizioni dell'altra assicurazione di responsabilità civile esistente a condizione che l'estensione dell'assicurazione del presente contratto sia più ampia (copertura dell'ammancio dovuto alla differenza delle condizioni).

- Il presente contratto garantisce una copertura assicurativa per quella parte del danno che eccede (per ogni sinistro) le somme assicurate concordate nell'altra assicurazione di responsabilità civile esistente (copertura dell'ammanto dovuto alla differenza delle somme).
- Il presente contratto garantisce inoltre una copertura assicurativa se l'altra assicurazione di responsabilità civile esistente richiede una polizza base sottostante con una somma assicurata minima. In questo caso la copertura assicurativa si estende anche fino alla somma assicurata minima richiesta (al massimo tuttavia fino alla somma assicurata concordata nel presente contratto).
- La copertura assicurativa è anche garantita per la differenza tra la franchigia in base al presente contratto e una franchigia più elevata dell'altra assicurazione di responsabilità civile esistente.

D. Copertura di previdenza

Art. 19 Copertura di previdenza in caso di potenziamento dell'attività

Nel caso in cui nel corso dell'anno un destinatario usic assicurato estenda la propria attività a un nuovo ambito - sostanzialmente assicurabile con il presente contratto collettivo, ma al di fuori di quanto precedentemente definito - tale nuovo ambito risulta assicurato se il destinatario apporta la correzione al più tardi in occasione della successiva dichiarazione degli onorari e versa successivamente i relativi premi mancanti.

E. Validità territoriale

Art. 20 Principio

La copertura della Zurich vale sostanzialmente nel mondo intero (USA e Canada esclusi). Sono escluse le attività dei destinatari usic che hanno un legame con il territorio degli Stati Uniti o del Canada (come, ad esempio, la progettazione di costruzioni da costruire in quei paesi) o che sono soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti o del Canada (come, ad esempio, prestazioni previste da un contratto con foro competente negli Stati Uniti o in Canada).

Art. 21 Estensione a USA/Canada

Su richiesta specifica la validità territoriale può essere estesa agli USA e/o al Canada.

F. Validità temporale

Art. 22 Principio dell'insorgenza del danno

La copertura assicurativa si estende ai danni (vedi art. 3) insorti nel corso della durata contrattuale.

Il momento dell'insorgere del danno corrisponde al momento in cui il sinistro viene constatato per la prima volta. In caso di dubbio, la lesione corporale è considerata insorta nel momento in cui la persona lesa, non appena si manifestano i primi sintomi, consulta per la prima volta il medico, anche se il nesso causale si accerta solo dopo.

Art. 23 Sinistro / danno di serie/ Garanzia singola e doppia

Per sinistro si intende il complesso di tutte le pretese assicurate derivanti da danni aventi la stessa causa, anche qualora si siano verificati nel corso di diversi anni, indipendentemente dal numero di destinatari usic assicurati, dei danneggiati o di coloro che hanno avanzato pretese (danno seriale).

Un danno seriale viene considerato un unico sinistro e viene imputato all'anno d'assicurazione nel quale si è verificato il primo sinistro avente la stessa causa.

In caso di danno seriale, la somma d'assicurazione massima per tutti i sinistri della serie viene pagata una sola volta (garanzia unica).

Se più destinatari usic sono responsabili dello stesso danno, indipendentemente dal fatto che esso derivi da uno o più sinistri, è disponibile una copertura fino al doppio della somma d'assicurazione massima (garanzia doppia) per danni a costruzioni e impianti e/o danni patrimoniali veri e propri. In caso di tale responsabilità di più destinatari usic, la garanzia doppia comprende anche le parti del danno per le quali non esiste una responsabilità congiunta e un singolo destinatario usic è responsabile. La ripartizione di questa somma di copertura tra gli destinatari usic responsabili avverrà in proporzione all'ammontare delle rispettive responsabilità.

Art. 24 Copertura assicurativa posteriore alla cessazione dell'assicurazione

24.1 Lavori terminati nel corso della durata assicurativa

22.1.1 Obbligo di notifica postuma

Per i danni verificatisi durante il rapporto assicurativo ma non ancora notificati, la copertura assicurativa sussiste anche dopo il termine del rapporto assicurativo (termine del contratto collettivo o recesso del destinatario usic) **solo** se tali pretese vengono notificate entro 5 anni dalla risoluzione del rapporto assicurativo.

24.1.2 Responsabilità postuma

Per le pretese di risarcimento danni derivanti da mandati singoli terminati durante il rapporto assicurativo, la copertura assicurativa sussiste anche dopo il termine del rapporto assicurativo (termine del contratto collettivo o recesso di un destinatario usic) alle condizioni dell'ultimo anno di assicurazione (in particolare per quanto concerne i massimali assicurati) se tali pretese vengono fatte valere dopo il termine del mandato singolo entro il termine di prescrizione in vigore, al massimo tuttavia entro 10 anni, se tale termine è stabilito contrattualmente (vedi art. 16.4).

Per le pretese di risarcimento danni in relazione a USA/Canada la responsabilità postuma è limitata a un massimo di 5 anni.

24.2 Lavori non terminati alla fine del rapporto assicurativo

Per i mandati singoli iniziati durante il rapporto assicurativo e non ancora terminati al momento della risoluzione del presente contratto collettivo o del recesso dal contratto da parte del destinatario usic assicurato, si ha diritto, fino alla scadenza del rapporto assicurativo e su accordo speciale, a una proroga del rapporto assicurativo dietro pagamento del relativo premio.

24.3 Fallimento di un destinatario usic

Il fallimento di un destinatario usic assicurato non ha alcun effetto sull'esistenza del contratto collettivo tra la Zurich e il contraente (Fondazione usic).

Con la cancellazione nel registro di commercio (o al massimo due anni dopo l'apertura della procedura fallimentare) il destinatario usic esce dall'assicurazione collettiva e la copertura assicurativa cessa completamente. Ciò vale anche per l'obbligo di notifica postuma e la responsabilità postuma.

Non sussiste alcun diritto di estensione dell'assicurazione per i mandati singoli iniziati durante il rapporto assicurativo e non ancora terminati al momento dell'avvio del procedimento fallimentare.

24.4 Fallimento del contraente

In caso di fallimento del contraente (Fondazione usic), il contratto sussiste e l'amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento, in particolare anche al pagamento del premio (Art. 46a LCA).

G. Prestazioni della Zurich

Art. 25 Consulenza, pagamento di pretese giustificate e difesa da pretese ingiustificate

Le prestazioni consistono

- nella consulenza al destinatario usic assicurato in merito al trattamento complessivo di un sinistro;
- nell'indennizzo di pretese di risarcimento danni assicurate e motivate del destinatario usic;
- nella difesa da pretese assicurate immotivate o eccessive.

Le prestazioni comprendono

- interessi compensatori;
- costi per la riduzione del danno;

- costi per perizie, rilevazione dei fatti, spese legali, spese processuali, tribunale arbitrale, intermediazione;
- indennità di parte civile;
- spese di prevenzione di danni e

tutte le spese sostenute da Zurich in seguito al diritto di credito diretto di un danneggiato,

- Le prestazioni sono limitate dalle somme d'assicurazione massime per sinistro definite nel riepilogo della polizza o dai sottolimiti ivi inclusi, dedotta la franchigia concordata e applicabile (art. 38)

La somma d'assicurazioni massima viene ripartita in parti uguali tra i destinatari usic, vale a dire che ciascuno ha diritto a una quota uguale.

Se non vi sono dei sostanziali dubbi in merito alla responsabilità civile del destinatario usic, la Zurich fornisce un adeguato versamento anticipato.

La Zurich partecipa altresì alle spese di una gestione dei sinistri extragiudiziale, nella misura in cui ciò risulti possibile e sensato nel caso concreto.

Art. 26 Conferme d'assicurazione

Se necessario la Zurich rilascia ai singoli destinatari usic assicurati una conferma di copertura sotto forma di conferma d'assicurazione.

Nel caso in cui il destinatario usic assicurato necessiti anticipatamente di un certificato (collettivo) d'assicurazione per una procedura d'appalto o di prequalifica, la Zurich lo rilascia gratuitamente. Tale certificato può essere collegato solo alla condizione dell'assegnazione della commessa al destinatario usic assicurato ed è limitato alla copertura concessa nel riepilogo della polizza.

Art. 27 Obbligo d'informazione

27.1 Informazioni previste per legge

La Zurich ha consegnato separatamente alla Fondazione usic le informazioni previste per legge. Tali informazioni costituiscono parte integrante del contratto.

27.2 Informazioni sull'andamento dei sinistri

La Zurich informa in merito all'andamento dei sinistri mediante lettera di conferma della registrazione del sinistro.

Dopo la ricezione di tale comunicazione, la Fondazione usic informa adeguatamente i destinatari usic assicurati.

Ogni destinatario usic è autorizzato a richiedere alla Fondazione usic per iscritto in qualsiasi momento l'importo della somma d'assicurazione ancora disponibile.

Art. 28 Aggiornamenti del contratto collettivo

Nella misura in cui nel corso della durata del contratto collettivo si rendono necessari degli aggiornamenti al contratto in seguito a condizioni di mercato mutate o modifiche all'ordinamento giuridico o legislativo oppure per motivi attuariali, la Zurich e la Fondazione usic sono disposte a condurre una trattativa per determinare un adeguato aggiornamento delle prestazioni assicurative.

2^a PARTE

OBBLIGHI E COMPITI della FONDAZIONE us ic E DEI DESTINATARI us ic

A. Fondazione us ic

Art. 29 Posizione della Fondazione us ic

La Fondazione us ic (contraente) è il partner contrattuale della Zurich.

La Fondazione us ic si procura presso i destinatari us ic assicurati le dichiarazioni degli onorari su cui si basano i pagamenti dei premi. La registrazione degli onorari si effettua provvisoriamente all'inizio dell'anno civile sulla base delle entrate d'onorario presumibili e a titolo definitivo alla conclusione dell'anno civile sulla base delle entrate d'onorario effettive.

La Fondazione us ic raccoglie i relativi dati e li trasmette alla Zurich.

La Zurich ha il diritto di consultare le dichiarazioni originali.

Art. 30 Calcolo dei premi

I premi vengono calcolati per ogni categoria assicurativa in base ai tassi stabiliti e tenendo conto delle varianti di franchigia sulla base dell'intera somma degli onorari (incluse le somme degli onorari dei sub-mandatari) di tutti i destinatari us ic assicurati.

La somma complessiva degli onorari è composta dalla somma degli onorari dichiarati dai singoli destinatari us ic assicurati. La somma degli onorari relativa a un singolo destinatario si determina nella maniera seguente:

l'intera somma degli onorari fatturata a terzi nel corso della durata assicurativa in questione, incluse tutte le retribuzioni di pianificatori generali e appaltatori totali (art. 8) nonché tutte le spese per costruzioni e impianti propri (art. 9) per i quali si richiede una copertura assicurativa.

Non vanno dichiarati gli onorari

- che sono coperti da un'assicurazione separata e per i quali pertanto non viene fatto ricorso alla copertura assicurativa garantita dal presente contratto collettivo;
- da USA/Canada a condizione che per essi non venga fatto ricorso ad alcuna copertura assicurativa;
- per la partecipazione in una giuria di concorso, nonché le indennità (premi, somme d'acquisto) per concorsi, spese accessorie, costi e IVA;
- per progetti e commesse per i quali, d'accordo con il segretariato della Fondazione us ic, si è rinunciato interamente alla copertura assicurativa mediante dichiarazione scritta preventiva.

Art. 31 Contributo di frequenza

31.1 Principio

Se si verifica un sinistro, dopo che nel periodo di osservazione è già presente un rendimento dei sinistri ai sensi dell'art. 29.2 di oltre il 100%, il destinatario us ic paga un contributo di frequenza entro 30 giorni dal risarcimento danni da parte della Zurich. Il contributo di frequenza è esigibile anche se la Zurich inizialmente paga solo una parte del risarcimento danni (ad es. per pagamenti in acconto).

Il contributo di frequenza ammonta a CHF 10'000 se al verificarsi del sinistro il rendimento dei sinistri è superiore al 100% ma inferiore al 200%. Il contributo di frequenza ammonta a CHF 20'000 se al verifi

carsi del sinistro il rendimento è superiore al 200%. L'ammontare del contributo di frequenza tuttavia non supera mai il 100% della prestazione compensatrice complessiva fornita per il sinistro interessato (ai sensi dell'art. 25, ovvero senza le spese per la prevenzione dei danni).

Il periodo di osservazione è rappresentato dai tre anni assicurativi (anni civili) prima dell'anno in cui si è verificato un sinistro. Per i destinatari usic assicurati da meno di tre anni, il periodo di osservazione corrisponde all'intero periodo di adesione fino al mese dell'insorgere del caso di sinistro.

Quando in un anno assicurativo (anno civile) si verificano più sinistri, il periodo di osservazione si prolunga a partire dal secondo sinistro fino al giorno dell'ultimo sinistro verificatosi. Nel calcolo del rendimento dei sinistri sono da includere i sinistri già verificatisi in quest'anno assicurativo e un premio proporzionale fino al verificarsi di quei sinistri.

Il momento in cui si verifica un sinistro si determina ai sensi degli art. 22 e art. 23.

31.2 Base di calcolo per il rendimento dei sinistri

Il rendimento dei sinistri viene calcolato secondo la seguente formula:

Rendimento dei sinistri = (somma dei sinistri nel periodo di osservazione / somma dei premi nel periodo di osservazione) * 100

La somma dei sinistri è composta dagli importi dei sinistri in riserva e da quelli pagati dalla Zurich.

I premi derivanti da consorzi di progettisti vanno considerati proporzionalmente. La somma provvisoria dei sinistri risultante da consorzi di progettisti viene considerata conformemente alla quota di onorario del destinatario usic, fino a quando la quota di responsabilità non è ancora determinata.

Nella somma dei sinistri non vengono incluse le spese per la prevenzione di sinistri nel caso in cui il sinistro sia stato evitato con successo (casi senza seguito).

31.3 Rimborso del contributo di frequenza pagato in eccesso

Se nel calcolo di un contributo di frequenza si fa riferimento a un rendimento dei sinistri che si basa su una somma dei sinistri che include gli importi dei sinistri in riserva e se, dopo il disbrigo definitivo di tutti i sinistri rientranti nel periodo di osservazione, risulta che sulla base degli importi dei sinistri definitivi non sarebbe stato dovuto alcun contributo di frequenza oppure sarebbe stato dovuto un contributo minore, il destinatario usic ha diritto al rimborso del contributo di frequenza pagato in eccesso, a condizione che eserciti tale diritto entro 2 anni dalla conoscenza degli importi dei sinistri definitivi.

L'esame contabile per accertare l'eventuale sussistenza di un tale diritto al rimborso spetta al destinatario usic. La Fondazione usic su richiesta gli fornisce informazioni.

31.4 Regolamentazione transitoria

Se in un anno assicurativo per cui è stato pagato un premio di malus ai sensi dell'art. 59 si verificano sinistri che portano a contributi di frequenza, questi ultimi sono dovuti solo nella misura in cui superano complessivamente tale premio di malus.

Art. 32 Bonus

Il Consiglio di fondazione della Fondazione usic disciplina in un regolamento i casi in cui a un destinatario usic assicurato con un rendimento dei sinistri particolarmente vantaggioso può essere rimborsata una parte del premio usic dalla Fondazione (Bonus).

Art. 33 Pagamento dei premi della Fondazione usic

Il pagamento dei premi è effettuato provvisoriamente sulla base degli onorari registrati a titolo provvisorio e successivamente, a titolo definitivo, secondo la somma effettiva degli onorari.

La Fondazione usic versa i premi provvisori alla Zurich in due parti: la prima entro il 30 giugno di ogni anno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno. Una volta disponibile la registrazione definitiva degli onorari, gli adattamenti necessari dovranno essere eseguiti nell'arco di sessanta giorni.

Art. 34 Acquisto successivo di somme d'assicurazione

La Fondazione usic monitora costantemente lo stato attuale delle somme d'assicurazione ancora disponibili; il consiglio di Fondazione usic decide in merito all'eventuale acquisto successivo di somme d'assicurazione aggiuntive e richiede eventualmente delle offerte sul mercato delle assicurazioni.

La Zurich può offrire alla Fondazione usic ulteriori somme d'assicurazione, se le somme d'assicurazione sono state ridotte da sinistri già verificatisi o sono totalmente esaurite.

Art. 35 Contatto amministrativo con i destinatari usic assicurati

In linea di massima è la Fondazione usic ad assumersi il trattamento amministrativo con i destinatari usic.

Fa eccezione il contatto nel caso di sinistri, che sono trattati di norma direttamente tra la Zurich e il destinatario usic assicurato.

B. Destinatari usic

a) Obblighi amministrativi

Art. 36 Dichiarazione degli onorari

I destinatari usic assicurati sono tenuti a fornire alla Fondazione usic tutte le informazioni necessarie per la registrazione della somma degli onorari e a concederle di prendere visione della loro contabilità per motivi di controllo.

La dichiarazione annuale degli onorari definitiva deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al segretariato della Fondazione usic.

Art. 37 Pagamento dei premi

I destinatari usic assicurati devono versare il proprio premio alla Fondazione usic. La Fondazione usic si occupa dell'incasso.

b) Franchigia

Art. 38 Regolamentazione delle franchigie

Per ogni sinistro ogni destinatario usic deve farsi carico delle franchigie preventivamente concordate per ogni tipo di sinistro (lesioni corporali, danni materiali, danni a costruzioni o impianti, danni patrimoniali veri e propri) e come minimo di una franchigia secondo la variante Aa. Egli può scegliere tuttavia anche le varianti A, B, C, e D con una conseguente riduzione del premio. La scelta deve essere effettuata in anticipo e può essere modificata all'inizio dell'anno civile successivo mediante dichiarazione scritta.

Se un destinatario usic si distingue per un rendimento dei sinistri particolarmente negativo, per un'elevata frequenza di sinistri, per una particolare mancanza di diligenza, per una cooperazione insufficiente

nella liquidazione dei sinistri o per una combinazione di questi fattori, la Fondazione usic mediante decisione del Consiglio di fondazione può privare il destinatario usic del diritto di scelta relativamente alla variante di franchigia e deve comunicare al destinatario usic, al più tardi tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno assicurativo, che a partire dal nuovo anno assicurativo sarà assicurato secondo le varianti C o D. La Zurich può richiedere una decisione in merito. Se un destinatario usic viene obbligato ad assicurarsi secondo una variante con franchigia più alta, per un rendimento dei sinistri superiore al 200% non ha alcun diritto alla corrispondente riduzione del premio.

Non è dovuta alcuna franchigia se un sinistro può essere chiuso senza prestazioni assicurative all'infuori delle spese di prevenzione di sinistri (in particolare spese legali). Se invece tali prestazioni assicurative intervengono, le spese per la prevenzione di sinistri vengono incluse nel calcolo della franchigia come parte del sinistro.

Se il destinatario usic risponde nell'ambito di un consorzio di progettisti, la franchigia si applica nel rapporto percentuale in cui il destinatario usic ne risponde nei confronti degli altri soci.

c) Obblighi generali di comportamento

Art. 39 Osservanza delle regole dell'arte di costruire, nonché di direttive e disposizioni

I destinatari usic assicurati sono tenuti a rispettare le direttive e prescrizioni emanate dalle autorità, le regole generalmente riconosciute dell'arte della costruzione nonché le raccomandazioni degli specialisti (quali geologi, geotecnici, idrologi ecc.).

I destinatari usic devono inoltre rendere conto dei possibili pericoli e rischi e adottare le opportune misure di prevenzione.

Art. 40 Attenzione nella stesura del contratto – assunzione di prove a futura memoria

In caso di stipulazione di contratti o di concessione di garanzie, i destinatari usic assicurati sono tenuti ad agire con circospezione.

Riguardo ad accordi verbali – in modo particolare quando questi differiscono dal contratto scritto – i destinatari usic assicurati devono occuparsi in maniera adeguata dell'assunzione di prove a futura memoria.

Art. 41 Eliminazione di uno stato pericoloso

I destinatari usic assicurati sono tenuti a eliminare loro stessi o a far eliminare uno stato pericoloso che potrebbe provocare un sinistro.

Art. 42 Conseguenze della violazione degli obblighi

Se un destinatario usic viola gli obblighi assunti con il presente contratto collettivo in conformità agli art. 39- art. 41, decade l'obbligo di fornire prestazioni da parte di Zurich, nella misura in cui l'assicuratore può provare che il sinistro non sarebbe sopravvenuto affatto o nell'entità constatata se fossero stati soddisfatti gli obblighi indicati.

d) In caso di sinistro

Art. 43 Obbligo di dichiarazione

In caso di sinistro, le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione, il destinatario usic è obbligato ad avvisare immediatamente la Zurich per iscritto. In caso di danni ingenti e infortuni gravi ciò deve avvenire al più presto, affinché la Zurich possa, se necessario, effettuare un'ispezione sul luogo del sinistro/dell'infortunio e consultare immediatamente un avvocato.

Vige l'obbligo di informare Zurich in merito alla situazione entro otto giorni dall'avvenuto sinistro, mediante l'apposito formulario. Alle domande contenute nel formulario va risposto in modo completo e veritiero.

Tutti i documenti relativi al sinistro vanno trasmessi al più presto alla Zurich; essa va inoltre informata senza indugio di tutti i fatti riguardanti il sinistro, specialmente di ogni pretesa di risarcimento danni o dell'inizio di una procedura penale e amministrativa.

Art. 44 Gestione dei sinistri da parte della Zurich

La Zurich rappresenta l'assicurato nei confronti del danneggiato e l'assicurato è tenuto a sostenerla nel migliore dei modi.

La liquidazione di un sinistro da parte della Zurich o una sentenza pronunciata dal tribunale contro l'assicurato sono vincolanti per l'assicurato.

Zurich è autorizzata a risarcire il danno direttamente al danneggiato e senza deduzione di un'eventuale franchigia. In questo caso l'assicurato ha l'obbligo di rimborsare la franchigia a Zurich, rinunciando a qualsiasi obiezione. In questo contesto, Zurich deve tener conto, in ogni caso, di pretese di compensazione da parte del destinatario usic assicurato nei confronti del danneggiato, di modo che il destinatario usic non si trovi svantaggiato con una liquidazione diretta.

Art. 45 Divieto di gestione autonoma dei sinistri

Senza previa consultazione con la Zurich, non è consentito intavolare trattative relative al sinistro.

In particolar modo è vietato, senza previo consenso della Zurich, riconoscere o soddisfare pretese di risarcimento, approvare un contratto di mediazione o di arbitraggio nonché un trattato d'arbitrato, come pure cedere al danneggiato o a terzi la pretesa liberatoria che gli conferisce questa assicurazione.

Art. 46 Ricorso a un avvocato

A condizione che la Zurich lo ritenga necessario o utile, gli assicurati sono tenuti a consultare o conferire procura a un avvocato.

La Zurich designa di comune accordo con l'assicurato un avvocato che lo rappresenti. Se l'assicurato rifiuta gli avvocati proposti dalla Zurich, è tenuto a proporre tempestivamente tre avvocati con l'esperienza necessaria in materia di diritto di superficie, tra i quali la Zurich sceglie l'avvocato a cui affidare il mandato. Senza il consenso della Zurich, l'assicurato non è autorizzato ad affidare il mandato a un avvocato. Nella misura del possibile, la Zurich tiene conto del desiderio espresso dall'assicurato.

Le indennità processuali e di parte civile attribuite all'assicurato sono appannaggio della Zurich fino a concorrenza delle sue prestazioni, sempre che non rappresentino il rimborso di spese personali dell'assicurato o una ricompensa per servizi da lui prestati.

Art. 47 Violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'assicurato

In caso di violazione intenzionale delle disposizioni degli art. 43 e art. 45, l'assicurato sopporta in proprio tutte le conseguenze che avrebbero potuto essere evitate se vi si fosse conformato.

Art. 48 Trasmissione di pretese contro terzi

Nell'ambito delle prestazioni della Zurich, le pretese avanzate contro terzi (corresponsabili, obbligato in via di regresso ecc.) passano automaticamente dall'assicurato alla Zurich. Questa disposizione integra l'articolo 95c LCA.

Se necessario, gli assicurati sono obbligati a firmare formali dichiarazioni di cessione.

Art. 49 Regresso (diritto di rivalsa) contro il destinatario usic assicurato

Qualora le disposizioni del presente contratto collettivo o della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) che limitano o rifiutano la copertura non possano per legge essere opposte per vie legali nei confronti del danneggiato, la Zurich dispone di un diritto di regresso nei confronti dell'assicurato, nella misura in cui la medesima potrebbe ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

Le prestazioni al danneggiato nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria sono limitate alla somma di copertura obbligatoria. Se il presente contratto prevede una somma d'assicurazione superiore, la parte della somma d'assicurazione che supera la somma di copertura obbligatoria viene concessa solo a titolo di assicurazione volontaria e Zurich si riserva il diritto di opporre al danneggiato tutte le obiezioni previste dal contratto di assicurazione (compresa la franchigia) e dalla legge.

Art. 50 Rinuncia all'obiezione per colpa grave

Zurich rinuncia al diritto di ridurre le sue prestazioni secondo l'art. 14 cpv. 2 e 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Tale rinuncia non si estende ai danni che presentano un nesso causale con il consumo di alcool, droghe o abuso di medicinali.

3^a PARTE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51 Durata del contratto

Il contratto collettivo può essere disdetto per iscritto al 31 dicembre di ogni anno, rispettando un termine di disdetta di dodici mesi. La disdetta è considerata tempestiva se essa perviene alla parte contraente al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di dodici mesi.

Se il contratto collettivo non viene disdetto almeno dodici mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 52 Nessuna disdetta in caso di sinistro

Per l'intera durata contrattuale la Zurich non ha la facoltà di disdire il contratto collettivo neppure in caso di sinistro. È di conseguenza espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 42 cpv. 1 LCA.

Art. 53 Comunicazioni alla Zurich

Tutte le comunicazioni e notifiche dell'assicurato o avente diritto vanno indirizzate alla Zurich Compagnia di Assicurazioni SA, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo, o al segretariato della Fondazione usic.

Art. 54 Foro competente

Foro competente è Zurigo oppure quello della sede del destinatario usic o della Fondazione usic in Svizzera o nel Liechtenstein.

Art. 55 Disposizioni legali

Al presente contratto si applica il diritto svizzero e in particolare le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. Restano riservate le disposizioni applicabili obbligatoriamente del diritto del Liechtenstein.

Art. 56 Sanzioni economiche, commerciali o finanziarie

La Zurich non concede copertura assicurativa e non è tenuta a effettuare alcun pagamento su sinistro o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione, se e per quanto tale copertura assicurativa, pagamento o prestazione viola regolamentazioni o leggi in materia di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

Art. 57 Clausola errori e omissioni

Se il contraente dell'assicurazione non presenta una notifica dopo la conclusione del contratto o se presenta una notifica non corretta, la compagnia di assicurazioni non è esonerata dall'obbligo di prestazione qualora il contraente dell'assicurazione provi che l'inadempienza è dovuta soltanto a una svista. In caso di notifica di una circostanza per la quale deve essere pagato un premio supplementare, questo deve essere pagato retroattivamente dal momento in cui tale circostanza si è verificata, ma al massimo dall'inizio del contratto.

Questa disposizione non si applica se, in un caso concreto, essa viola un divieto giuridicamente vincolante della cosiddetta assicurazione retroattiva (art. 10 cpv. 2 della legge federale sul contratto d'assicurazione).

Art. 58 Rinuncia all'obiezione della limitazione della responsabilità

Zurich invoca la clausola di esclusione parziale o totale della responsabilità civile legale di un'impresa assicurata solo previo accordo con quest'ultima.

4^a PARTE

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DEI PREMI IN BASE ALL'ANDAMENTO DEI SINISTRI

Art. 59 Ripartizione delle quote dei premi tra i destinatari usic in base all'andamento dei sinistri (Sistema malus)

59.1 Principio

Se in un periodo di osservazione di cinque anni di assicurazione (anni civili) sono insorti uno o più sinistri che hanno comportato indennizzi o riserve (riserve per sinistri) e se la somma delle indennità e riserve supera il premio dovuto per l'intero periodo di osservazione, il singolo destinatario usic è tenuto a versare, oltre al normale premio assicurativo, un premio di malus.

Sono determinanti i cinque anni di assicurazione precedenti all'anno di conteggio. Per i destinatari usic che sono assicurati da meno di cinque anni, il periodo di osservazione corrisponde all'intero periodo di adesione.

Per i danni verificatisi dopo il 31 dicembre 2014 si applica l'art. 31. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2014 si utilizza ai fini del calcolo del premio di malus un onere dei sinistri pari a zero.

In caso di destinatari usic con assicurazioni in varie categorie, è determinante il rendimento dei sinistri del danno totale.

Nel caso dei consorzi di progettisti, i destinatari non appartenenti all'usic non sono tenuti a pagare un premio di malus.

59.2 Base di calcolo per il premio malus

Calcolo dei rendimenti

L'onere dei sinistri determinante viene calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{Onere dei sinistri} = \frac{\text{Somma dei sinistri nel periodo di osservazione}}{\text{Somma dei premi nel periodo di osservazione}} \times 100$$

La somma dei sinistri è composta dagli importi dei sinistri in riserva e da quelli pagati. Le riserve per sinistri devono dipendere dal totale presumibile dei sinistri.

I premi derivanti da consorzi di progettisti vanno considerati proporzionalmente. La somma dei sinistri provvisoria risultante da consorzi di progettisti viene considerata conformemente alla quota di onorario del destinatario usic assicurato, fino a quando la quota di responsabilità non è ancora determinata.

Nel calcolo della somma dei sinistri/dei premi non si tiene conto di:

- a) spese di prevenzione di sinistri in caso di riuscito rifiuto del danno (casi senza conseguenza);
- b) premi di malus nel periodo di osservazione.

• *Calcolo del tasso di premio di malus*


Fino a un onere dei sinistri pari al 100% non viene riscosso alcun premio di malus.

Il premio di malus viene riscosso a partire da un onere dei sinistri del 100%. Esso è limitato al 50% del premio (senza malus).

Per un onere dei sinistri compreso tra il 100% e il 500% il premio di malus aumenta in modo lineare. Ciò comporta i seguenti tassi di premio malus:

Onere dei sinistri 100% Premi di malus = 0
 Onere dei sinistri tra il 100% e il 500% Tasso di premio malus = (onere dei sinistri -100%) x 0,125

Schematicamente, il malus si presenta come segue:



- *Calcolo del premio di malus*

Premio definitivo dell'anno precedente x tasso di premio malus

59.3 Data di fatturazione del premio di malus

La fatturazione dell'eventuale premio di malus avviene a luglio dell'anno di conteggio. I premi di malus per danni notificati tardivamente per periodi di conteggio già compiuti, vengono fatturati immediatamente.

Se il premio di malus è inferiore a CHF 200, viene fatturato ma riscosso soltanto con il conteggio definitivo dei premi.

59.4 Conteggio del premio di malus

Qualora alla fatturazione la somma dei sinistri e/o i premi definitivi non siano ancora stati determinati, viene allestito un conteggio dei premi di malus provvisorio.

Nel primo anno assicurativo dopo l'avvenuta liquidazione del sinistro occorre conteggiare definitivamente i premi di malus provvisori.

5^a PARTE

ALLEGATO: CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LA COPERTURA DI HARDWARE E SOFTWARE

Art. C 1 Danni e difetti assicurati

È coassicurata la responsabilità civile legale del destinatario usic assicurato per pretese avanzate da terzi derivanti da danni e difetti in seguito a

- progettazione, realizzazione, vendita, noleggio, manutenzione, consulenza e impiego di prodotti hardware e software,
- formazione e istruzione carenti di terzi in merito al trattamento di dati,
- software, combinazioni di hardware e software, programmazione e modifica dei programmi,
- operating difettoso per conto di terzi o trattamento errato di dati per conto terzi,

cagionati dal destinatario usic assicurato.

Art. C 2 Restrizioni dell'estensione della copertura

Oltre alle esclusioni di copertura di cui all'art. 19 delle presenti condizioni d'assicurazioni, dalla copertura è escluso quanto segue:

C 2.1 Rischio di sperimentazione e sviluppo

Pretese cagionate da spese supplementari necessarie per soddisfare le capacità di prestazioni e qualità, ecc. richieste (è espressamente escluso il rischio di prova e sperimentazione); ciò non vale per errori colposi di calcolo, disegno, trasmissione o simili errori di costruzione.

C 2.2 Impossibilità

Pretese cagionate da azione redibitoria, azione estimatoria, mora, impossibilità, fabbricazione ritardata nonché garanzie che superano l'estensione della responsabilità civile legale.

Per un'azione estimatoria avanzata al posto di una pretesa di risarcimento danni assicurata sussiste tuttavia copertura assicurativa, nella misura in cui questa non superi la pretesa di risarcimento danni assicurata.

C 2.3 Adempimento del contratto / " Spese che insorgono anche senza la sopravvenienza del sinistro "

Le pretese cagionate dalle spese dell'assicurato (salari del personale, indennità per straordinari, lavoro notturno e/o nei giorni festivi, spese d'esercizio ecc.) atte a eliminare gli errori d'analisi e di programmazione, come pure le spese sostenute in attesa dell'erogazione delle prestazioni regolari (anche p. es. investimenti inutili).

C 2.4 Salvaguardia carente dei dati

Pretese cagionate da danni in seguito alla perdita d'informazioni causata dall'organizzazione e riorganizzazione insufficiente della salvaguardia dei dati.

C. 2.5 Normale usura di hardware

Pretese in seguito alla perdita d'informazioni cagionate dal normale usura di hardware (p. es. in caso di manutenzione carente).

C 2.6 Sorpasso di preventivi, mancato rispetto delle scadenze

Le pretese cagionate dal sorpasso dei preventivi (indicazione approssimativa dei prezzi) forniti dagli assicurati come pure dal mancato rispetto delle scadenze concordate o garantite.

C 2.7 Diritti d'autore

Le pretese cagionate dalla violazione dei diritti di proprietà industriali e dei diritti d'autore.

C 2.8 Limitazione per danni a software prodotto dal contraente stesso

Le pretese dell'acquirente risp. concessionario per danni o difetti alle cose fornite o soggette a licenza nonché per le perdite di guadagno e patrimoniali in seguito a tali danni o difetti.

C 2.9 Danni nell'ambito finanziario

Le pretese in relazione a forniture a banche, assicurazioni e altri istituti finanziari, nella misura in cui si tratti di programmi e impianti per transazioni finanziarie, tenuta del conto nonché consulenza d'investimento.

C 2.10 Danni nell'ambito dell'aviazione e dei voli spaziali

Pretese in relazione a software per aeromobili e veicoli spaziali, nella misura in cui le parti erano evidentemente destinate alla costruzione di aeromobili o veicoli spaziali, o al montaggio in tali veicoli nonché da attività relative ad aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi (p. es. montaggio, manutenzione, ispezione, revisione, riparazione, trasporto).

Ciò vale altresì per danni ad aeromobili e veicoli spaziali, comprese le persone e le cose con essi trasportati come pure per i danni causati da aeromobili e veicoli spaziali.

C 2.11 Concessione di licenze

Le pretese derivanti dalla concessione di licenze.

C 2.12 Sistemi d'automatizzazione

Le pretese cagionate dalla fabbricazione o dalla vendita di software per sistemi d'automatizzazione (p. es. comandi dei processi in imprese industriali e per sistemi d'automatizzazione nei magazzini).

Art. C 3 Obblighi

Se un destinatario usic viola colposamente uno dei seguenti obblighi, la protezione assicurativa per il relativo mandato viene a cadere nella misura in cui tale sinistro è stato causato o aggravato dalla violazione di questo obbligo.

C 3.1 Concetto da realizzare

In caso di produzione di software va concordato con il committente che questo approvi il concetto da realizzare e che si dichiari d'accordo per iscritto con il risultato della realizzazione (eventualmente anche in fasi). Alla consegna del programma va allestito un protocollo di collaudo scritto.

C 3.2 Salvaguardia dei dati

Prima di utilizzare l'impianto per terzi (sia sul proprio impianto informatico sia su quello del cliente) vanno prese precauzioni per la salvaguardia dei dati. Con ciò s'intende la salvaguardia usuale che permette di ripristinare in qualsiasi momento la situazione attuale.

C 3.3 Obbligo di redazione di verbali

Devono essere effettuati dei test adeguati all'importanza dell'applicazione, i cui i risultati vanno registrati tramite verbali.

C 3.4 Eliminazione di carenze

Bisogna concordare con il committente che eventuali difetti nella sequenza dei programmi verificatisi una volta operativo il sistema, devono essere comunicati tempestivamente all'assicurato. Tali difetti vanno verbalizzati dall'assicurato ed eliminati in tempo utile.

Art. C 4 Somma d'assicurazione

Le somme d'assicurazione sono regolate nel riepilogo della polizza.

Art. C 5 Premio

Il premio dipende dalla quantità di onorario e verrà comunicato dopo di avere ricevuto la dichiarazione.